

NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

(2^ PARTE)

A cura di: Ernesto Gatto

PROROGA SOSPENSIONE BLOCCO PAGAMENTI P.A.

DI. 30 gennaio 2021 n. 7

Fino al 28/02/2021 gli organi della Pubblica Amministrazione e le società partecipate, prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo oltre € 5.000, sono dispensate dall'obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente rispetto all'obbligo di versamento di una o più cartelle esattoriali per una somma almeno pari al suddetto importo



Ricordiamo che l'art. 48/bis del Dpr 602/73 prevede che in caso positivo, il pagamento viene sospeso e la situazione deve essere segnalata all'Agenzia della Riscossione



Il contribuente con cartelle non pagate che siano oggetto di piano di rateizzazione in corso non è soggetto al blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione

PROROGA SOSPENSIONE BLOCCO PAGAMENTI P.A.

DI. 30 gennaio 2021 n. 7

Fino al 28/02/2021 l'Agenzia delle Entrate è tenuta all'erogazione dei rimborsi fiscali (Iva, Irpef, Ires ed Irap) ai contribuenti senza la previa verifica che gli stessi abbiano o meno somme iscritte a ruolo, perché in caso positivo la stessa, in tempi normali, avrebbe dovuto segnalare la circostanza all'Agenzia della Riscossione (Art. 28/ter Dpr 602/73)



In questi casi l'Ader notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo e lo invita a comunicare entro 60 gg. se intende accettare o meno tale proposta



In caso di accettazione della proposta l'Ader movimentata le somme che le sono state messe a disposizione dall'Ade nei limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo

Purtroppo il termine del 28/02/2021 è riferito al momento dell'erogazione del rimborso da parte dell'Agenzia delle entrate e non a quello della richiesta da parte del contribuente

PROROGA TERMINE PAGAMENTO RUOLI ESATTORIALI SOSPESI

DI. 30 gennaio 2021 n. 7

Proroga al 28/02/2021 della sospensione delle notifiche di nuove cartelle, mentre per quelle scadenti tra 08/03/2020 e 28/02/2021 il termine di pagamento è prorogato al 31/03/2021 ivi comprese quelle notificate ante 08/03 ma con scadenza del pagamento ricadente nel periodo di sospensione

In alternativa al pagamento in unica soluzione entro il 31/03/2021, il contribuente può formulare entro la stessa data istanza di rateizzazione sino a 72 rate mensili

Per le rateizzazioni pendenti all'08/03/2020 il termine del 31/03/2021 per proseguire con i versamenti decade solo in presenza di 10 rate non pagate (anche non consecutive)

Le azioni esecutive potranno essere riprese da marzo 2021 solo in capo ai contribuenti con morosità già conclamate prima dell'08/03/2020

NUOVE CHANCE DI DILAZIONE PER LE RATE SCADUTE

Seppur in presenza di cartelle scadute da tempo, anche se oggetto di precedenti piani di rientro decaduti, entro il 31/12/2021 si potrà presentare una nuova domanda di dilazione, senza versare le rate scadute (art. 13 decies DI 137/2020)

A partire da marzo 2021 riprenderanno anche i pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati prima della sospensione intervenuta in data 08/03/2020 sia per le procedure esattoriali che per quelle davanti al giudice ordinario

NUOVE CHANCE DI DILAZIONE PER LE RATE SCADUTE

Il rompicapo delle rateizzazioni

Viene prorogato al 31/12/2021 il termine per formulare istanza di rateizzazione da parte dei contribuenti che hanno ricevute cartelle per le quali all'08/03/2020 non erano ancora scaduti i 60 giorni dalla notifica previsti per l'obbligo di pagamento

Viene prorogato al 31/12/2021 il termine per formulare istanza di rateizzazione da parte dei contribuenti che all'08/03/2020 avevano cartelle scadute e mai dilazionate nonché ai contribuenti con dilazioni già decadute a quella data

In entrambi i casi, se si presenta entro fine 2021 istanza di rateizzazione, si beneficia dell'allungamento a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal beneficio del termine e si evitano le azioni di recupero coattivo che ripartiranno da marzo 2021

PROROGA TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

Tutti i termini di prescrizione e di decadenza che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano al 31/12/2022

Con riferimento alle istanze di rateazione presentate entro la fine del 2021, per debiti fino a € 100.000 (prima il limite era € 60.000), non è richiesta alcuna documentazione che attesti lo stato di difficoltà del debitore

NUOVA CAUSA DI DECADENZA DAI PIANI DI RIENTRO

Limitatamente alle istanze di rateazione presentate nel 2021, la causa di decadenza dal piano di rientro si verifica solo con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive

Sono ammessi alle istanze di rateazione anche i soggetti decaduti, nel corso del 2019, dalle prime due edizioni della rottamazione

PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO

Il termine del 10/12/2020 per il versamento delle rate di «Rottamazione-ter» e «Saldo e stralcio» scadenti nel 2020 è prorogato al 01/03/2021 (senza i 5 giorni di tolleranza)

Nelle istanze di rateazione presentate entro il 31/12/2021 per importi < € 100.000, il contribuente è libero di scegliere nel limite max di 72 rate mensili

I contribuenti potranno accorpare in un unico piano di rientro sia i debiti scaduti ante 08/03/2020 che quelli scaduti successivamente a tale data

AVVIO GENERALIZZATO OBBLIGO DI TRASMISSIONE INCASSI GIORNALIERI

Fino al 31/12/2020 non verranno applicate sanzioni ai contribuenti non ancora in possesso del RT a condizione che:

Attenzione

A fine 2020 è scaduto il credito d'imposta sull'acquisto degli RT

Ultima trasmissione al 31/01/2021 per gli incassi di dicembre 2020

Rilascieranno il vecchio scontrino o ricevuta fiscale al cliente

Comunicheranno via web all'Agenzia gli incassi del giorno entro la fine del mese successivo

AVVIO GENERALIZZATO OBBLIGO DI TRASMISSIONE INCASSI GIORNALIERI

Dall'01/01/2021 le uniche alternative alla installazione del RT sono le seguenti:



Emettere fattura elettronica (cartacea per i forfettari e i medici) per ogni incasso



Emettere documento commerciale on line tramite sito web agenzia per ogni incasso



Sono in ogni caso aboliti sia il vecchio scontrino fiscale che la ricevuta fiscale cartacea

ESONERI DALLA CERTIFICAZIONE A MEZZO DOCUMENTO COMMERCIALE

Vendite e-commerce (sia diretto che indiretto)

Prestazioni di trasporto pubblico collettivo (Taxi SI – Ncc – NO)

Cessioni di tabacchi e generi di monopolio

Cessioni di prodotti agricoli effettuati dai produttori in regime speciale

Somministrazioni in mense aziendali

Vendite al dettaglio marginali (< 1% volume d'affari)

Cessione di beni mobili registrati e di carburanti e lubrificanti a privati

Cessioni di giornali quotidiani, periodici e libri

Gli altri casi di esonero sono contenuti all'art. 2 del Dpr n. 696/1996

AVVIO GENERALIZZATO OBBLIGO DI TRASMISSIONE INCASSI GIORNALIERI

Dall'01/01/2021 i distributori di carburanti devono memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri derivanti dalla vendita di benzina e gasolio (NO Gas e GPL)



L'obbligo di trasmissione è già in vigore dall'01/07/2018 per i distributori ad elevata automazione e dall'01/09/2020 per quelli con vendite 2018 oltre 1,5 milioni di litri



La trasmissione dati sarà con cadenza mensile o trimestrale tramite il Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) ed assolverà anche alle funzioni del registro di carico e scarico



Trasmissione entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento per i soggetti Iva mensili, ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per i trimestrali

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Le nuove specifiche introducono nuovi codici obbligatori «Tipo Documento» e «Codici Natura»



Codice TD25: Cessioni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo tramite il proprio cedente



Codice TD17: Integrazione elettronica fattura di acquisti di servizi intra ed extra UE



Codice TD26: Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (valori esclusi dal volume d'affari)



Codice TD16: Integrazione elettronica fattura di acquisti in «Reverse Charge «interno»



Codice TD18: Integrazione elettronica fattura di acquisti intracomunitari di beni



Il maggior livello di analisi serve all'Agenzia per fornire ai contribuenti la dichiarazione Iva precompilata

Il maggior livello di analisi serve al contribuente per evitare l'esterometro nelle transazioni con non residenti

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

I nuovi codici natura per le fatture elettroniche emesse in regime di Reverse Charge interno



Codice N6.2 Inversione contabile per cessione di oro e argento puro



Codice N6.4 Inversione contabile per cessione di fabbricati strumentali per natura



Codice N6.6 Inversione contabile per cessione di prodotti elettronici



Codice N6.8 Inversione contabile per operazioni nel settore energetico

Codice N6.1 Inversione contabile per cessione di rottami ed altri materiali di recupero



Codice N6.3 Inversione contabile per prestazioni di subappalto nel settore edile



Codice N6.5 Inversione contabile per cessione di telefoni cellulari



Codice N6.7 Inversione contabile per prestazioni comparto edile e settori connessi



Codice N6.9 Inversione contabile per altri casi

Elenco completo nuovi «Tipo Documento» e «Codice Natura» nella Guida dell'Agenzia del 23/11/2020

ADEMPIMENTI NEL SETTORE SANITARIO E PER I FORFETTARI

Per l'anno 2021 resta facoltativa l'emissione della fattura elettronica per i forfettari



In particolare il divieto riguarda le operazioni che vanno ad alimentare le dichiarazioni precompilate



Dal 2022 i RT dovranno essere collegati con il Sistema TS per comunicare l'incasso > 12 giorni



Per l'anno 2021 resta il divieto di emissione della fattura elettronica nel settore sanitario

Dal 2021 la comunicazione dati al Sistema TS assume cadenza semestrale (31/07 e 31/01)



Dal 2022 la comunicazione dati al Sistema TS assume cadenza mensile (fine mese successivo)



La comunicazione al Sistema TS si arricchisce di nuovi dettagli: Tipo del documento fiscale emesso, Modalità pagamento, Aliquota Iva, eventuale Opposizione del cittadino alla diffusione e la comunicazione dovrà essere effettuata con riferimento alla data di pagamento corrispettivo

NUOVI BLOCCHI DELLO SDI IN CASI DI FRODE IVA

Il Sdi potrà inibire la trasmissione di fatture elettroniche in regime di non imponibilità se nel documento viene riportato il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata a seguito di controlli da parte dell'Agenzia



In caso di invalidazione di dichiarazioni d'intento già emesse, verrà operato un incrocio automatico tra lo Sdi e la dichiarazione d'intento ideologicamente falsa ed il Sdi inibirà al fornitore l'emissione della fattura non imponibile

L'Agenzia verificherà lo status di esportatore abituale del soggetto emittente la dichiarazione d'intento che quindi deve avere avuto nell'anno precedente oltre il 10% del proprio volume d'affari in esportazioni o cessioni intra UE



Dal momento dell'invalidazione della dichiarazione d'intento, verrà inibito al cessionario/committente di emetterne altre per l'anno in corso, tranne che egli non dimostri l'errore di valutazione da parte dell'Agenzia

SANZIONI IN CASO DI MANCATA TRASMISSIONE DEGLI INCASSI GIORNALIERI



I REGISTRI IVA PRECOMPILATI MESSI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI

Dal 2021 l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti le bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva

Gli intermediari con delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica potranno confermare e rendere definitive tali bozze

La conferma per accettazione definitiva delle bozze elaborate dall'Agenzia consentirà l'esonero dalla tenuta dei registri Iva

Cambiano definitivamente le abitudini dei Professionisti, i quali non dovranno più consegnare fatture, registri e dichiarazioni Iva al momento della risoluzione del rapporto professionale con il cliente

MODIFICHE AI TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

Vengono allentati i termini di registrazione delle fatture emesse per i contribuenti Iva trimestrali

```
graph TD; A[Vengono allentati i termini di registrazione delle fatture emesse per i contribuenti Iva trimestrali] --> B[I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la liquidazione dell'Iva con cadenza trimestrale, possono annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione]; B --> C[Nulla cambia per i contribuenti che hanno effettuato l'opzione per il principio della registrazione Iva anche ai fini delle imposte dirette (art.18, comma 5 del Dpr n. 600/73) in quanto prevale il momento di effettuazione dell'operazione e non quello della registrazione];
```

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la liquidazione dell'Iva con cadenza trimestrale, possono annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione

Nulla cambia per i contribuenti che hanno effettuato l'opzione per il principio della registrazione Iva anche ai fini delle imposte dirette (art.18, comma 5 del Dpr n. 600/73) in quanto prevale il momento di effettuazione dell'operazione e non quello della registrazione

OMESSA O RITARDATA TRASMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE

Risposta Telefisco sul Cumulo Giuridico

Considerato che l'applicazione del cumulo giuridico è una prerogativa dell'Ufficio e non può essere applicata dal contribuente, può risultare più conveniente attendere l'irrogazione della sanzione da parte dell'Agenzia entrate piuttosto che ravvedersi autonomamente

Infatti, in caso di ravvedimento, la sanzione per la ritardata trasmissione della fattura sconta una sanzione minima di € 250 da moltiplicare per il numero delle irregolarità, mentre se si attende l'Ufficio la sanzione sarà pari a $€ 250 + 62,50 = € 312,50$

ABOLIZIONE ESTEROMETRO E TRASMISSIONE FATTURE ESTERE

Dal 2022 viene abolito l'esterometro e le fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dello Stato dovranno essere emesse e registrate in forma elettronica e quindi transitare nel sistema di interscambio

Le fatture emesse a soggetti non residenti devono essere trasmesse allo Sdl entro 12 giorni dall'effettuazione della operazione

Attenzione che è un termine più breve di quello di registrazione delle fatture di acquisto interne che coincide con quello della liquidazione periodica o addirittura della dichiarazione annuale Iva

Le fatture ricevute vanno trasmesse allo Sdl entro il 15^a giorno successivo a quello di ricezione del documento comprovante l'operazione o di effettuazione della stessa

Introdotta sanzione di 2 euro per ogni fattura non trasmessa per un max di 400 euro mensili, ridotta alla metà (massimo 200 euro mensili), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza

IL PIANO «CASHBACK» PER STIMOLARE L'USO DELLA MONETA ELETTRONICA

A partire dal mese di gennaio 2021 i cittadini maggiorenni che effettueranno pagamenti con moneta elettronica presso negozianti (non on-line) saranno premiati



Perché le proprie spese concorrano a formare la base acquisti agevolati, le stesse dovranno essere effettuate mediante l'app «IO»



Il premio cashback sarà semestrale e sarà pari al 10% delle spese sostenute su un massimo di € 150 per singola spesa

Serviranno minimo 50 transazioni a semestre ed il premio non potrà superare € 150 a semestre con accredito entro Ago./Febb.

Oltre ai premi ordinari sono previsti due premi straordinari di € 1.500 per ciascun semestre a favore dei 100.000 aderenti che totalizzeranno il maggior numero di transazioni

Sulla app «IO» potranno essere caricate anche diverse carte di credito, bancomat o prepagate

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - 1

La ratio della norma è duplice: da un lato creare un interesse dell'acquirente a richiedere lo scontrino all'esercente e dall'altro spingere i cittadini all'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento



Il meccanismo è semplice: ogni cittadino maggiorenne può richiedere il proprio codice lotteria che sarà abbinato ad ogni suo acquisto



Da quel momento tale codice può sempre essere fornito all'esercente per ogni acquisto di importo pari o superiore a 1 euro



Il codice lotteria si ottiene in tempo reale inserendo il proprio codice fiscale sul portale ***www.lotteriadegliscontrini.gov.it***



Il meccanismo prevede delle estrazioni settimanali, mensili ed annuali con premi in denaro sia all'esercente che all'acquirente

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - 2

La partenza del concorso è stata fissata per il 1^a febbraio 2021 mentre le segnalazioni all'Agenzia degli esercenti che non consentiranno agli acquirenti di partecipare alle estrazioni partiranno dal 1^a marzo 2021 e la prima estrazione è prevista per l'11 marzo 2021



Gli esercenti dovranno adeguare i propri RT all'acquisizione del codice lotteria ed al suo inserimento nel Documento Commerciale



Gli acquisti dovranno essere effettuati con moneta elettronica (carta di credito e bancomat) per poter partecipare alle estrazioni dei premi



Se si dovesse perdere il proprio codice lotteria si potrà richiederne un altro in qualsiasi momento e tale codice muterà a ogni richiesta



Ogni scontrino genera un numero di "biglietti virtuali" della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa con arrotondamento all'unità

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - 3

Più elevato è l'importo speso, maggiore sarà il numero di biglietti associati che verranno emessi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro



Il collegamento tra codice lotteria e scontrino lo fa il negoziante attraverso un lettore ottico collegato al RT che trasmette i dati all'Agenzia



Non occorre conservare gli scontrini sia per partecipare alla lotteria sia per riscuotere i premi che verranno accreditati sul c/c



Sostanzialmente è quello che già accade oggi in farmacia quando si acquista utilizzando la Tessera sanitaria



Accedendo con le proprie credenziali (Spid) all'area riservata del portale si potrà comunicare il codice Iban del proprio c/c bancario

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - 4

Sono esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione nonché gli acquisti con fattura elettronica ed infine quelli in cui figura il codice fiscale dell'acquirente



L'acquirente, accedendo all'area privata del portale, potrà controllare in ogni momento se è stato sorteggiato quale vincitore di un premio



Il negoziante vincitore riceve comunicazione dall'Agenzia dogane che lo individua sulla base del numero di partita IVA memorizzata nella banca dati del Sistema Lotteria



Se avrà fornito nel portale il proprio recapito telefonico o indirizzo Pec sarà raggiunto tempestivamente da una comunicazione



I premi per gli acquirenti vanno da € 25.000 a € 5 mln (da € 5.000 a € 1 mln. per gli esercenti) e sono esenti da ogni tassazione

MODIFICHE ALL'ALiquOTA IVA DELLE CESSIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI - 1

Agenzia entrate: Risposta ad interpello n. 581 del 14/12/2020

Soltanto i cibi e le bevande servite e consumate dal cliente all'interno dei locali possono godere dell'aliquota Iva del 10%

I prodotti consegnati a domicilio o ritirati per asporto dal cliente devono essere fatturati applicando le aliquote proprie dei beni

Aliquote Iva per alcuni prodotti:

Birra, vino e soft drinks 22%, frutta e verdura 4%, formaggi e latticini 4%, pizza, carne e pesce 10%

Ciò contraddice la risposta ad interrogazione parlamentare fornita il 18/11/2020 dal sottosegretario al Mef Alessio Villarosa

MODIFICHE ALL'ALIQUEUTA IVA DELLE CESSIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI - 2

Modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2021

La cessione di piatti pronti che siano stati cotti in vista del loro consumo immediato per asporto o consegna a domicilio sono soggetti a IVA del 10%

Resta da comprendere se la nuova disposizione deve intendersi riferita o meno alle cessioni di bibite (birra, acqua, coca cola) soggette ad aliquota ordinaria

Dalla formulazione della norma si arguisce che la stessa ha valenza di interpretazione autentica e quindi dovrebbe applicarsi retroattivamente

La modifica normativa appare del tutto in linea con la disciplina Iva comunitaria

MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% E AGLI ALTRI BONUS IN EDILIZIA - 1

Il Bonus Mobili e Arredi passa da € 10.000 a € 16.000 per le spese sostenute nel 2021 a patto che gli interventi edilizi siano iniziati dopo il 1^a gennaio 2020

Ai fini del superbonus 110% gli interventi trainanti devono essere ultimati entro il 30/06/2022 e le detrazioni sulle spese sostenute nel 2022 saranno ripartibili in 4 anni

Per le opere nei condomini o edifici multifamiliari a proprietario unico, con SAL al 30/06/2022 almeno al 60%, il termine per la ultimazione dei lavori è spostato a fine 2022

Si noti che il presupposto per lo slittamento di ulteriori 6 mesi non è legato al pagamento di almeno il 60% delle opere bensì allo stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 60% al 30/06/2022, quindi un condominio potrebbe godere dello slittamento anche se non ha ancora pagato neanche un euro

MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% E AGLI ALTRI BONUS IN EDILIZIA - 2

Ai fini del raggiungimento dell'autonomia funzionale dell'unità immobiliare (unitamente all'autonomia dell'accesso), è sufficiente dimostrare la proprietà esclusiva di almeno 3 tra gli impianti di acqua, gas, energia elettrica o climatizzazione invernale

Possono accedere al superbonus 110% anche gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se possedute da un unico proprietario

Con le stesse maggioranze della delibera che approva i lavori e dispone la cessione del credito o lo sconto in fattura, è anche possibile accollare tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini

Per i Professionisti che intenderanno rilasciare le attestazioni o asseverazioni tecniche imposte dalla norma, non sarà obbligatorio sottoscrivere una nuova ed autonoma polizza assicurativa a patto che quella esistente possenga le caratteristiche richieste

MODIFICHE AL REGIME DELLE LOCAZIONI BREVI

Dal 2021 viene posto un limite alla gestione delle locazioni brevi in cedolare secca e senza l'apertura della partita Iva

Sono considerate locazioni brevi quelle con durata non superiore a trenta giorni (con facoltà di optare per la cedolare secca del 21%)

Il proprietario di oltre quattro unità immobiliari poste in locazione dovrà necessariamente aprire la partita Iva e gestire l'attività in forma d'impresa

Il passaggio obbligato al regime d'impresa comporterà l'abbandono della cedolare secca e consiglierà l'opzione per la dispensa dagli adempimenti in presenza di operazioni esenti ex art. 36/bis Dpr 633/72

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AL TELEFISCO

Risposte Telefisco sul Bonus Affitti

Il credito d'imposta locazioni è fruibile anche se i relativi canoni sono stati pagati nel 2021

Il credito d'imposta locazioni spetta anche al sublocatario

Il credito d'imposta locazioni per i primi 4 mesi del 2021 richiede la verifica del calo di fatturato con gli stessi mesi del 2019 e NON del 2020

Il cessionario del credito d'imposta locazioni che non utilizza in compensazione il bonus entro la fine del 2020 può solo utilizzarlo in compensazione delle imposte a saldo 2020

L'uso in compensazione del bonus prima dell'autorizzazione UE sconta la sanzione del 30%



Grazie e arrivederci